Determina a contrarre n. 30 del 2021 - Proroga tecnica del contrattoTM7 sottoscritto in adesione a Convenzione Consip “Telefonia mobile 7”

CIG Z2B27C9098

Ufficio: N.A.

Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Struttura Competente: EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A.

RUP: Pier Andrea Orfini

Partecipanti:

N.A.

Data atto: 15/03/2021

Procedure relative:

N.A.

Importo appalto: € N.A.

Importo aggiudicazione: € N.A.

Aggiudicatario: N.A.

Data di pubblicazione: N.A.

Data di scadenza: N.A.

Data pubblicazione stazione appaltante: N.A.

Procedura scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Data inizio lavori forniture: N.A.

Data ultimazione lavori forniture: N.A.

Allegati:

Determina a contrarre n. 30 del 2021.pdf | 27.6 KB

Note:

N.A.

Equitalia Giustizia SpA
Viale di Tor Marancia n. 4 – 00147 Roma
Tel. 06.95940376-7 www.equitaliagiustizia.it

L'Amministratore delegato

Prot. 2021-EQUIGIU-18917
Rep. N. 30/2021

Determina a contrarre n. 30 del 15/03/2021

Oggetto: Proroga tecnica del contrattoTM7 (CIG Z2B27C9098) sottoscritto in adesione a Convenzione Consip "Telefonia mobile 7"

Premesso che:

- con Richiesta di Acquisto (RdA) n° 18854 del 12/03/2021, la Funzione Amministrazione e Bilancio ha manifestato la necessità di prorogare il contratto relativo al servizio di fonia mobile in considerazione della scadenza della Convenzione "Telefonia Mobile 7" al 16 marzo 2021, così come confermato sul portale "Acquisti in Rete PA", gestito da Consip Spa;
- alla data attuale non risulta ancora disponibile sul suddetto portale "Acquisti in Rete PA", la Convenzione "Telefonia Mobile 8" e, pertanto, Equitalia Giustizia S.p.A. ha la necessità di proseguire ulteriormente, senza soluzione di continuità, ad approvvigionarsi dei servizi di telefonia mobile.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni nella L. 135/2012) "…le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi tematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati…"
- è intenzione di Equitalia Giustizia procedere alla adesione della Convenzione Consip non appena sarà attiva per le pubbliche amministrazioni;
- sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis sentenza sez. V del 8.7.2008 n. 3391; sentenza sez. V del 11.5.2009 n. 2882, sentenza sez.VI del

16.2.2010 n. 850, sentenza sez. III del 5.7.2013 n. 3580) che l'ANAC (deliberazione n. 1 del 29.1.2014; comunicato del 4.11.2015, Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP) hanno ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere all'istituto della cd. "proroga tecnica" del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa;

- si ritiene, pertanto, che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario affinché Consip S.p.A. concluda l'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica e renda disponibili alle Amministrazioni la Convenzione in parola;
- non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga cd. tecnica del contratto di affidamento in essere (avente già codice CIG Z2B27C9098), come da risposta fornita dall'A.N.A.C., nella sezione FAQ– Tracciabilità dei flussi finanziari - A42 che si riporta nel prosieguo: "non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario";
- al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, si reputa opportuno prorogare il contratto in oggetto dal 17/03/2021 al 16/06/2021 affidando a Telecom Italia S.p.A. il servizio di fonia mobile agli stessi patti e condizioni previsti nel citato contratto, il tutto per garantire la prosecuzione del servizio durante le fasi che saranno necessarie a Consip S.p.a. per l'attivazione della nuova Convenzione. Equitalia Giustizia S.p.A. procederà a recedere anticipatamente dal contratto - anche parzialmente - senza il riconoscimento di indennizzo alcuno in caso di attivazione da parte di Consip S.p.A. della Convenzione "Telefonia Mobile 8", dandone comunicazione al fornitore.

Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto

L'Amministratore Delegato

in base ai poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione

DETERMINA

in via del tutto eccezionale, di procedere con la "proroga tecnica" del contratto sottoscritto con Telecom Italia S.p.A. in adesione al Lotto n. 1 della Convenzione CONSIP "Telefonia mobile 7".

A tale riguardo si stabilisce che:

- La proroga verrà formalizzata tramite l'invio al fornitore di una lettera da controfirmare per accettazione;
- Il Fornitore è la Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri, n. 1, 20100 - Milano;
- l'affidamento avrà un corrispettivo massimo stimato pari a € 3.500,00 (Tremiacinquecento/00), oltre I.V.A., gli oneri per la sicurezza sono pari a zero;
- il servizio avrà durata dal 17/03/2021 al 16/06/2021, Equitalia Giustizia S.p.A procederà a recedere anticipatamente dal contratto - anche parzialmente - senza il riconoscimento di indennizzo alcuno in caso di attivazione da parte di Consip S.p.A. della Convenzione "Telefonia Mobile 8", dandone comunicazione al fornitore;
- le condizioni di fornitura del servizio sono quelle indicate nella Convenzione sopra indicata il cui contenuto è integralmente richiamato dalla presente determina;
- si prescinderà dall'effettuare i controlli ex art. 80 D.lgs. 50/2016 sul Fornitore in quanto gli stessi sono già stati effettuati da Consip nell'ambito della sottoscrizione della citata Convenzione;
- il Responsabile del procedimento è il Dott. Pier Andrea Orfini.

L'Amministratore Delegato
Paolo Bernardini
[firmato digitalmente]